



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018
N.RF010
INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

OGGETTO	DETRAZIONE IVA – CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
RIFERIMENTI	CM 1/2018 - ART. 19 E 25 DPR 633/72; ART. 2 DL 50/2017; MOD. IVA 2018 - RF 166/2017
CIRCOLARE DEL	19/01/2018

Sintesi: l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione ai termini per l'esercizio della detrazione IVA come modificato dal DL 50/2017.

In particolare, partendo dal presupposto che i principi UE prevedono quale presupposto della detrazione:

- la avvenuta esigibilità dell'IVA
- il possesso della fattura

l'Agenzia chiarisce che la detrazione può operare solo laddove siano verificati entrambi i presupposti.

In particolare, laddove la fattura sia annotata sul registro acquisti:

- nel medesimo periodo in cui è pervenuta: la detrazione opera in liquidazione periodica
- nel periodo successivo (entro il 30/04): la detrazione opera in dichiarazione, previa annotazione separata sul registro degli acquisti.

Ad esempio, per un bene consegnato e fatturato nel 2017, con fattura ricevuta dal cliente:

- nel 2017: l'Iva è detratta nell'ultima liquidazione del 2017 previa annotazione negli acquisti; se annotata nel 2018, la detrazione opera solo in dichiarazione annuale, previa separata annotazione negli acquisti
- nel 2018: l'Iva potrà essere detratta nella liquidazione 2018 del periodo in cui è annotata sugli acquisti (gennaio, febbraio, ecc.); se annotata nel 2019 confluisce nella relativa dichiarazione previa separata annotazione sugli acquisti.

La attesa CM 1/2018 ha dissipato i numerosi dubbi relativi all'applicazione dei nuovi termini per l'esercizio della **detrazione IVA** e per la **registrazione delle fatture passive**.

LA MODIFICA NORMATIVA: l'art. 2 D.L. 50/2017 ha introdotto le seguenti modifiche agli adempimenti necessari per **esercitare il diritto alla detrazione** dell'Iva sugli acquisti (v. RF 166/2017):

ART. 19 c. 1 DPR 633/72	
ANTE DL 50/2017	POST DL 50/2017
Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e <u>può essere esercitato</u> , al più tardi, <u>con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto</u> ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.	Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

ART. 25 DPR 633/72	
ANTE DL 50/2017	POST DL 50/2017
Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, <u>ovvero alla dichiarazione annuale</u> , nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.	Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

In particolare, con la modifica dei seguenti articoli:

- a) **art. 19 c. 1 Dpr 633/72**: si verifica una abbreviazione del termine in cui opera la detrazione:
 - non oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione (in luogo di quella relativa al 2° anno successivo)
- b) **art. 25 c. 1 Dpr 633/72**: è stato introdotto un "obbligo" a procedere alla registrazione entro un termine collegato alla ricezione della fattura (e non alla sua emissione da parte del fornitore):
 - la registrazione va effettuata prima della liquidazione periodica in cui si esercita la detrazione (come in precedenza) *"e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno"*.

In seguito a tali modifiche, che si applicano alle fatture/bollette doganali emesse dal 1/01/2017, occorre **coordinare i nuovi termini** previsti per la detrazione con i nuovi termini previsti per operare l'annotazione sul registro acquisti.

LA DISCIPLINA IN VIGORE FINO AL 31/12/2016

La normativa in vigore fino al **31.12.2016** prevedeva che:

→ **l'esercizio della detrazione IVA** potesse essere esercitato:

- al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo

→ **la registrazione delle fatture passive** dovesse avvenire

- anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta

In via generale:

- per gli acquisti "effettuati" nel corso del **2015**
 - l'esercizio del diritto alla detrazione può essere esercitato entro il **30 aprile 2018 (termine presentazione dichiarazione IVA periodo d'imposta 2017)**
- per gli acquisti effettuati nel **2016**
 - il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione della relativa imposta è il **30 aprile 2019 (termine presentazione dichiarazione IVA periodo d'imposta 2017)**

Operazioni "effettuate" fino al 31/12/2016: rimangono soggette alla previgente normativa, indipendentemente dall'anno in cui vengano registrate (ad esempio, per una fattura emessa dal fornitore a dicembre 2016 e ricevuta nel medesimo mese, la detrazione è possibile entro il 30/04/2019, anche nel caso in cui si proceda alla registrazione della fattura entro quest'ultima data).

LE REGOLE GENERALI

Nel documento di prassi viene in primo luogo richiamata la normativa comunitaria di riferimento:

NORMATIVA COMUNITARIA DI RIFERIMENTO (Direttiva n. 2006/112/CE)	
art. 167	il diritto alla detrazione nasce quando l'imposta detraibile diventa esigibile, ossia nel momento in cui si realizzano le condizioni di legge affinché l'Erario possa esigere il pagamento dell'imposta
art. 168	subordina l'esercizio del diritto alla detrazione al rispetto del requisito dell'inerenza
art. 178	per poter esercitare il diritto alla detrazione è necessario essere in possesso della fattura
art. 179	il diritto alla detrazione va esercitato nello stesso periodo in cui tale diritto è sorto
art. 180	riconosce la possibilità in capo ai singoli Stati membri di autorizzare la detrazione in un periodo diverso rispetto a quello in cui lo stesso è sorto

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

L'Agenzia delinea, quindi il nuovo quadro che sia venuto a creare. In particolare, in linea con i principi UE e dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia UE (sent. 29/04/2004 causa C-152/02), l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all'esistenza di un **duplice requisito**:

- a) il presupposto **sostanziale dell'effettuazione dell'operazione** (e cioè dalle **esigibilità dell'imposta**)
- b) il presupposto **formale** del **possesso di una fattura d'acquisto**.

Solo in seguito al verificarsi di tale duplice requisito, l'acquirente/committente

- può esercitare il diritto alla detrazione
- **previa annotazione** della fattura nel **registro degli acquisti**

che, in ogni caso, va esercitata non oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi tali requisiti, con riferimento al medesimo anno.

L'APPLICAZIONE PRATICA DELLA NUOVA NORMATIVA

Come anticipato l'esercizio della detrazione IVA è collegata alla **ricezione della fattura**, la quale in qualche modo "comanda" i successivi adempimenti del contribuente.

È da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare la detrazione previa annotazione nel registro degli acquisti.


Tuttavia **gli adempimenti** da porre in essere sono **diversi a seconda di quando la fattura viene concretamente annotata**; infatti

- indipendentemente dal fatto che la fattura emessa (e con Iva esigibile) in un anno (es: 2017) sia giunta nell'anno successivo (2018)
- nel caso in cui tale fattura sia annotata:
 - **nel medesimo anno (2018)**: permette l'inserimento nelle **liquidazioni periodiche Iva**
 - **l'anno successivo (entro il 30/04/2019)**: risulta **detraibile solo in dichiarazione annuale Iva** e ciò richiederà una **separata annotazione nel registro degli acquisti**.

La CM 1/2018 riporta a tal fine i seguenti esempi.

ACQUISTO 2017 e RICEZIONE DELLA FATTURA NEL 2017	
Annotazione	Detrazione
nel 2017:	la fattura <ul style="list-style-type: none"> ▪ confluisce nelle liquidazioni periodiche del 2017 ▪ procedendosi ad operare la detrazione in tale liquidazione
nel 2018 (entro il 30/04)	La detrazione <ul style="list-style-type: none"> ▪ può operare solo in dichiarazione annuale Iva (mod. Iva 2019) ▪ previa annotazione in una "apposita sezione" del registro acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2017

ACQUISTO 2017 E RICEZIONE DELLA FATTURA NEL 2018	
Annotazione	Detrazione
nel 2018	la fattura <ul style="list-style-type: none"> ▪ confluisce nelle liquidazioni periodiche del 2018 ▪ procedendosi ad operare la detrazione in tale liquidazione
nel 2019 (entro il 30/04)	La detrazione <ul style="list-style-type: none"> ▪ può operare solo in dichiarazione annuale Iva (mod. Iva 2020) ▪ previa annotazione in una "apposita sezione" del registro acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018



Esempio1

CASO 1 - Alfa SRL (con periodicità Iva mensile) acquista dei beni il 20/12/2017, con consegna della merce accompagnata dalla relativa fattura (ricezione nel 2017) nello stesso mese.

L'Iva relativa a tale acquisto, confluirà, previa registrazione della fattura di acquisto nel 2017, nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017 (da eseguire il 16 gennaio 2018), dal momento che nel mese di dicembre è sorto il doppio requisito:

- i beni sono stati consegnati
- e la fattura è stata ricevuta e registrata dal soggetto cessionario.


CASO 2

Operazioni "effettuate" nel 2017 (esigibilità IVA 2017) per le quali:

- ➔ la fattura sia **ricevuta nel 2017** ma si decida di operare la detrazione al di fuori della liquidazione IVA dicembre (magari per rinviare la deduzione del costo al 2018 per le contabilità semplificate):
- ➔ l'esercizio della detrazione va effettuato **entro il 30/04/2018** (termine presentazione dichiarazione IVA periodo d'imposta 2017):
 - ✓ **registrando entro tale data la fattura in un'apposita sezione del registro IVA** degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017
 - ✓ ed esercitando la detrazione direttamente in dichiarazione.

ANNOTAZIONE SEPARATA: l'Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile adottare:

- ⇒ oltre ad un ordinario registro **sezionale Iva degli acquisti** (in tal caso sarà necessario produrre anche cd. "registro Riepilogativo" delle liquidazioni)
- ⇒ anche "soluzioni gestionali informatiche diverse (...) a condizione che (...) consentano un puntuale controllo nel tempo da parte dell'amministrazione finanziaria": in sostanza:
 - sarà sufficiente attribuire una particolare codifica a tali fatture
 - in modo tale che ne sia possibile l'estrazione separata in sede di eventuale verifica.



Da un punto di vista dichiarativo si dovrebbe procedere indicando:

- **quadro VF**
- ed a quadro VH

tutte le fatture con esigibilità 2017 che si desumono da entrambi i “sezionali”:

- sia quello delle fatture 2017 ricevute ed annotate nel 2017
- che quello delle fatture 2017 ricevute nel 2017 annotate **dal 1/01/2018 fino al 30/04/2018**

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1		,00		,00
	VF2		,00		,00
	VF3		,00		,00
	VF4		,00		,00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari	VF5		,00		,00
	VF6		,00		,00
	VF7		,00		,00
	VF8		,00		,00
	VF13		,00		,00

Vanno indicati imponibile e Iva delle fatture con **esigibilità 2017** ricevute entro il 31/12/2017 e registrate tra il 1/01/2018 e il 30/04/2018

QUADRO VH		1	CREDITI	2	DEBITI	3	Subformanti	4	Liquidazione anticipata
VARIANZI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)	VH1	Gennaio	,00		,00				
	VH2	Febbraio	,00		,00				
	VH3	Marzo							
	VH4	I TRIMESTRE							
	VH5	Aprile							
	VH6	Maggio							
	VH7	Giugno							
	VH8	II TRIMESTRE							
	VH9	Luglio							
	VH10	Agosto							
	VH11	Settembre	,00		,00				
	VH12	III TRIMESTRE	,00		,00				
	VH13	Ottobre	,00		,00				
	VH14	Novembre	,00		,00				
	VH15	Dicembre	,00		,00				
	VH16	IV TRIMESTRE	,00		,00				

Istruzioni al quadro VH: “da quest’anno, deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017). In tal caso, vanno indicati **tutti i dati richiesti**, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione”.

Andrà incluso il credito IVA risultante dalle fatture con esigibilità 2017 ricevute nel 2017 e registrate tra il 1/01/2018 ed il 30/04/2018

CASO 3

Operazioni “effettuate” nel 2017 (esigibilità IVA 2017) per le quali:


- la fattura sia **ricevuta nel 2018**
 - l’esercizio della detrazione potrà essere effettuato, alternativamente:
 - ordinariamente **in una liquidazione periodica del 2018** (es: se giunta gennaio 2018 può partecipare alla liquidazione di gennaio o di febbraio e così via; se giunta febbraio può partecipare alla liquidazione di febbraio, marzo o successiva)
 - **oppure nel 2019, entro il 30/04/2019** (termine presentazione dichiarazione IVA periodo d’imposta 2018)
 - ✓ **registrando entro tale data la fattura in un’apposita sezione del registro IVA** degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018
 - ✓ ed esercitando la detrazione direttamente in dichiarazione.
- sempre nel rispetto delle condizioni cui il diritto alla detrazione era assoggettato nel 2017.

Esempio2

In riferimento all'esempio1, si ponga ora che la fattura sia ricevuta a gennaio 2018.

Nel caso in cui tale documento

- sia **registrato nel corso del 2018**, l'imposta in esso evidenziata concorrerà alla liquidazione periodica relativa allo stesso mese
- qualora, invece, si effettui la registrazione del documento, ad esempio, **in data 23 aprile 2019**, detta registrazione
 - dovrà essere effettuata in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018
 - al fine di far concorrere la relativa IVA a credito alla determinazione del saldo d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.

 **N.B.:** si evidenzia che la detrazione va esercitata tenendo conto delle condizioni esistenti nell'anno in cui l'IVA è divenuta esigibile.

Esempio3

Per un servizio acquistato nel 2017 (pro rata di detraibilità 75%), la cui imposta viene detratta nel 2018 (anno di ricevimento della fattura), la detrazione va operata in base alla percentuale di pro rata del 75%.

PROVA DELLA RICEZIONE

Posta l'importanza ai fini della detrazione (e correlata possibilità di presentare una eventuale dichiarazione integrativa Iva), è evidente l'importanza di poter provare la data della ricezione della fattura.

A tal fine l'Agenzia delle Entrate non impone delle particolari cautele, ritenendo sufficiente

- ➔ che il contribuente adotti **“una corretta tenuta della contabilità”**
- ➔ **certificata dall'la numerazione in ordine progressivo delle fatture**

In sostanza, al di fuori delle ipotesi di invio tramite PEC (o altro sistema che attesti la ricezione del documento: sistemi EDI, ecc.), una coerente attribuzione del numero di protocollo alle fatture di acquisto giunte non dovrebbe condurre a contestazione di sorta.

CM 1/2018: “Per quanto concerne la verifica del momento in cui la fattura d'acquisto è stata ricevuta dal cessionario/committente, la ricezione stessa deve emergere (ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo) da una **corretta tenuta della contabilità** (si rinvia, al riguardo, alle indicazioni contenute nell'articolo 25, primo comma, in cui espressamente viene fatto obbligo al contribuente di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute), in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti”.

Criteri generali: in ogni caso il criterio generale va individuato come segue:

- per le fatture inviate via posta: varrà il timbro postale (eventualmente l'invio tramite e-mail ordinaria)
- per le fatture inviate via PEC: varrà la data di arrivo sulla PEC
- negli altri casi: l'ordinaria tenuta della contabilità (annotazione progressiva delle fatture)

Si noti che l'invio dello spesometro da parte del fornitore non permetterà, in generale, di posticipare di troppo la data in cui si potrà sostenere sia giunta la fattura.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Agenzia delle entrate:

- considerato che i chiarimenti sono intervenuti dopo il 16/01/2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell'IVA relativa al mese di dicembre 2017)
- fa salvi, senza applicazione di sanzioni, i comportamenti adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica difformi rispetto alle indicazioni fornite con la CM 1/2017.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



Nota: ciò dovrebbe significare che permarrà detraibile la fattura emessa nel 2017 e ricevuta nel 2018 fatta partecipare nella liquidazione di dicembre per i contribuenti mensili.

ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE CON DICHIARAZIONE INTEGRATIVA “A FAVORE”

Viene in ogni caso fatta salva la possibilità per il contribuente (cessionario/committente):

- **che non abbia esercitato il diritto alla detrazione** dell’IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute **nei termini**
- di recuperare l’imposta **presentando la dichiarazione integrativa**

Alla luce dei termini di accertamento, nella seguente tabella si riepilogano le scadenze da rispettare per presentare una **integrativa a favore** in relazione ai vari periodi d’imposta:

I TERMINI PER INTEGRARE A FAVORE	PERIODI D'IMPOSTA FINO AL 2015	
	MOD. IVA 2014 (per. 2013)	31/12/2018
	MOD. IVA 2015 (per. 2014)	31/12/2019
	MOD. IVA 2016 (per. 2015)	31/12/2020
	PERIODI D'IMPOSTA DAL 2016 IN POI	
	MOD. IVA 2017 (per. 2016)	31/12/2022
	MOD. IVA 2018 (per. 2017)	31/12/2023
	MOD. IVA 2019 (per. 2018)	31/12/2024

Esempio3

Un contribuente:

- che ha ricevuto solo nel 2018 una fattura emessa nel 2017
 - e la abbia annotata il 23/04/2018 (nell'apposito registro sezionale) **senza, tuttavia, operare la relativa detrazione**
- potrà
- presentare una dichiarazione integrativa del mod. Iva 2019
 - entro il termine del 31/12/2024

Tardiva regolarizzazione delle fatture non ricevute

L'Agenzia richiama, poi, il caso in cui la fattura non sia giunta dal fornitore entro il termine di 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione, chiarendo che in tal caso rimane ferma l'applicazione della sanzione per la mancata regolarizzazione della fattura di acquisto “irregolare”:

VIOLAZIONE	FINO AL 31/12/2015 (art. 6 c. 8 Dlgs 471/97)	DAL 1/01/2016 (art. 6 c. 8 Dlgs 471/97)
Ricevente		
Omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura /con fattura irregolare	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% dell'Iva ▪ sanzione minima: € 258,23 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% dell'Iva ▪ sanzione minima: € 250



Nota: la sanzione risulterà sempre evitata nel caso in cui il contribuente sostenga:

- di aver regolarmente ricevuto la fattura entro i 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione
- essendosi semplicemente scordato di annotarla nel registro acquisti.

GLI ULTERIORI CHIARIMENTI

L'Agenzia delle Entrate affronta, infine, i problemi relativi alla detrazione per quanto attiene alcuni particolari situazioni, riassunte di seguito.

NOTE DI VARIAZIONE	<p>L'agenzia conferma che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta) - al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione
IVA DA ACCERTAMENTO	<p>Trattando di una norma con carattere speciale, le modifiche normative sulla detrazione IVA non producono effetto.</p> <p>Pertanto, il diritto alla detrazione dell'IVA, relativa ad avviso di accertamento, può essere esercitata <i>"al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione"</i>.</p>
SPLIT PAYMENT	<p>Visto che nello split payment l'IVA diviene esigibile al pagamento del corrispettivo o al momento di ricezione della fattura (o registrazione della stessa), la detrazione dell'imposta deve essere collegata a tali eventi.</p> <p>Se tuttavia interviene il pagamento del corrispettivo del corrispettivo (prima della ricezione o registrazione fattura), l'esigibilità sarà collegata all'evento finanziario, senza che rilevino altri eventi.</p>
REGIME IVA PER CASSA	<p>L'esercizio della detrazione IVA è collegato al momento di esigibilità stabilito dal regime per cassa ovvero al momento del pagamento del corrispettivo.</p> <p>Esempio: fattura emessa da un fornitore, con riferimento ad una cessione di beni consegnati nel mese di dicembre 2017, nei confronti di un soggetto che ha optato per il <i>cash accounting</i>, pagata e registrata da tale soggetto nel mese di aprile 2018.</p> <p>L'IVA evidenziata in tale fattura è detraibile nella liquidazione del mese di aprile 2018 in quanto, in tale mese risultano verificati i presupposti cui – nei termini anzidetti – è subordinato il diritto alla detrazione dell'IVA, vale a dire l'esigibilità dell'imposta (<i>i.e.</i> pagamento del corrispettivo) e il possesso della fattura relativa all'acquisto effettuato.</p> <p>In ogni caso, il soggetto passivo potrà registrare la fattura relativa all'acquisto effettuato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2018. Qualora la registrazione intervenga nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2019, il contribuente potrà annotare il documento di acquisto in un registro sezionale relativo al 2018 (o evidenziando in altri modi il medesimo) e 19</p>